



Comune della Città di Chiusi

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 27 del 04/02/2025

Oggetto: Fondo Garanzia Debiti Commerciali ex art. 1 commi 859-867 della legge n. 145/2018. Verifica rispetto requisiti.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|-------------|--------------------|----------|---------|
| Sindaco | SONNINI GIANLUCA | Si | |
| Vicesindaco | FRULLINI VALENTINA | Si | |
| Assessore | BISCHERI MATTIA | | Si |
| Assessore | TALOZZI MAURA | Si | |

Presenti: **3**
Assenti: **1**

Presiede l'adunanza il **Gianluca Sonnini** in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario **Dott. Gianpaolo Brancati**, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Chiusi ha, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2024, approvato la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2025/2027 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027;

Visto l'art. 1, c.862, L.30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) Al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) Al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) Al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) Al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: “859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, c.861, L. n.145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Accertato che il debito residuo scaduto al 31/12/2023 era pari a euro 31.673,96 mentre al 31/12/2024 è pari a euro ZERO, rispettando quindi la riduzione del 10% prevista dalla norma; e che comunque il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2024, in relazione al totale delle fatture ricevute è pari a $0,00/4.788.520,12 = 0,00\%$ inferiore al 5% fissato dal sopracitato comma 859;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 31/01/2024, gli indicatori per l'esercizio 2024 presentano i seguenti valori:

-indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: $(31.673,96 - 0,00) / 31.673,96 = 1\%$ e comunque in relazione al totale delle fatture ricevute è pari a $0,00/4.788.520,12 = 0,00\%$ inferiore al 5%

-indicatore di tempestività dei pagamenti: -19,15;

-indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: - 19,44;

-tempo medio ponderato di pagamento: 25 giorni < 30 giorni

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente presenta una riduzione inferiore al 10 per cento, e comunque non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore inferiore a 30 giorni mentre quello di ritardo nei pagamenti assume un valore negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a voti unanimi legalmente resi, e con votazione unanime separata per quanto attiene alla immediata eseguibilità,

DELIBERA

1) di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2024 presenta un riduzione inferiore al 10% dell'anno precedente e comunque non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, e che l'indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore inferiore a 30 giorni mentre quello di ritardo nei pagamenti assume un valore negativo;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Oggetto: Fondo Garanzia Debiti Commerciali ex art. 1 commi 859-867 della legge n. 145/2018. Verifica rispetto requisiti.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. **12** del **29/01/2025**.

Chiusi, 29/01/2025

Il Responsabile del Servizio
Caserta Francesca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. **12** del **29/01/2025**.

Chiusi, 29/01/2025

Caserta Francesca

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|------------------------------------|---|
| Sindaco Gianluca Sonnini | Segretario Dott. Gianpaolo Brancati |
|------------------------------------|---|

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **04/02/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Chiusi,

Segretario
Dott. Gianpaolo Brancati